



Deliberazione n. 1373

Adottata dal DIRETTORE GENERALE f.f. in data 29 MAG, 2019

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per **inabilità** del dipendente di cui al verbale n. **8788** del **08/05/2019** a decorrere dal **01/06/2019**.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30 MAG, 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale f.f.	Dott. Vinicio Atzeni
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo f.f.	Dott.ssa Donatella Floris
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

- SU** proposta del S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
- PREMESSO** che l'azienda aveva inoltrato istanza, registrata al repertorio del Protocollo aziendale n. **785** del **11/01/2019**, affinché il dipendente di cui al verbale n. **8788** del **08/05/2019**, venisse sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità;
- ATTESO** che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto, in data **08/05/2019**, ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari;
- ATTESO** altresì che il Giudizio Medico – Legale è stato: *A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e ove roccorra il caso a proficuo lavoro B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (revisione maggio 2021) C) L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. D) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/1981 e successive integrazioni.*
- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di "A) Non idonea permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.....B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa." rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;
- VISTO** l'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso un dipendente sia dichiarato non idoneo permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro e/o non sussista assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- RICHIAMATA** la legge di riforma pensionistica n. 335 dell'08/08/1995 con particolare riferimento all'art. 2 comma 12 relativa alla pensione spettante e calcolata come per raggiunti limiti di età, al personale che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;



Segue deliberazione n. 1373 del 29 MAG. 2019

- RITENUTO** di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal **01/06/2019** del dipendente di cui al verbale n. **8788** del **08/05/2019**;
- RAVVISATO** che l'Azienda provvederà a corrispondere al dipendente, con separato atto, l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995;
- CON PARERE** favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di disporre, dal **01/06/2019**, la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente di cui al verbale n. **8788** del **08/05/2019**. giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari: *A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e ove rocorra il caso a proficuo lavoro B) **Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (revisione maggio 2021)** C) L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. D) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/1981 e successive integrazioni.*
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.**

Dott.ssa  Daniela Floris

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott.  Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

Dott.  Vinicio Atzeni